



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 18923 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge “ Modifiche normative ad alcuni aspetti dell’organizzazione regionale”
Reg. Gen. n. 480

Ad iniziativa dei consiglieri Cobellis, Maisto, Nocera, Passariello, Topo
Depositata in data 24 settembre 2013

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei termini previsti dal Regolamento

Napoli, 15/10/2013

IL PRESIDENTE

Proposta di legge

MODIFICHE NORMATIVE AD ALCUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

a firma dei Consiglieri Luigi Cobellis, Pietro Giuseppe Maisto, Gennaro Nocera, Luciano Passariello, Raffaele Topo,

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0018923/A

Del 24/09/2013 12:57:06

Da CR A SERASS

Luigi Cobellis

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge tende a modificare alcuni aspetti dell'organizzazione regionale in senso conforme ad indicazioni della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e alla *ratio* della ripartizione dei ruoli istituzionali fra Consiglio e Giunta regionale.

In particolare, l'art. 1 recepisce una precisa indicazione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali sulla natura giuridica e disciplina dei Gruppi Consiliari. La questione, come è noto, è venuta all'attenzione generale negli ultimi tempi. E' emersa una incertezza oggettiva sulla natura giuridica dei Gruppi parlamentari sia nell'ambito del Parlamento nazionale, sia nell'ambito delle Assemblee regionali.

Da un lato, i Gruppi parlamentari/consiliari sono, evidentemente e con chiarezza, espressione dei rispettivi partiti, dunque – sotto il profilo giuridico - associazioni di diritto privato non riconosciute. Dall'altro lato, però, i Gruppi sono chiamati, dai regolamenti interni del Parlamento, dagli Statuti regionali e dai Regolamenti dei Consigli regionali, a svolgere un ruolo attivo nella organizzazione dei lavori parlamentari e delle assemblee regionali. Inoltre, essi sono, a causa di entrambe le funzioni sopra dette, destinatari di finanziamenti pubblici a livello statale e regionale. Essi hanno perciò una natura bifronte, la cui oggettiva ambivalenza ha non a caso prodotto anche grande incertezza giurisprudenziale, con sentenze di segno anche radicalmente diverso tra le varie giurisdizioni (costituzionale, civile, penale, amministrativa e contabile) e anche tra organi della medesima giurisdizione.

Purtroppo, queste ambiguità e questa incertezza giurisprudenziale nuocciono gravemente alla certezza del diritto e dei comportamenti che i diversi soggetti istituzionali devono tenere. Perciò appare indispensabile intervenire per ridurre il più possibile le ambiguità interpretative e fornire, a tutti gli attori – dalle Assemblee legislative ai singoli Consiglieri – e a tutti gli interpreti riferimenti il più possibile solidi e chiari.

In questa direzione già si è mossa da tempo la Camera dei Deputati che, nel settembre 2012, ha introdotto nel proprio Regolamento, come comma iniziale dell'art. 14, la seguente disposizione: <<01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.>>

Negli ultimi mesi il tema è stato all'attenzione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, che ha condotto diversi approfondimenti. Ed infine, alcune settimane fa, è giunta a condividere una disciplina della materia in modo uniforme in tutte le Regioni.

In attesa di una apposita norma di legge statale, si è ritenuto essenziale che ciascuna Regione, nella propria autonomia legislativa, inserisse nel proprio ordinamento una medesima norma chiarificatrice sulla natura giuridica dei Gruppi consiliari; una norma, dunque, identica in tutte le Regioni, così da uniformare il riferimento normativo per attori e interpreti e da offrire un riferimento credibile e sicuro per le decisioni applicative.

L'art. 2 della presente proposta di legge interviene, per parte sua, sulle modalità di nomina del Comitato Regionale per le Comunicazioni, noto come CoReCom.

Si tratta di un organo la cui istituzione, in ogni regione, come organo funzionale dell'AGCom (Autorità di Garanzia per le Comunicazioni) è prevista dalla stessa legge istitutiva dell'AGCom, all'art. 1, comma 13. Nella Regione Campania, la disciplina della composizione e della nomina di quest'organo è stata posta inizialmente dalla Legge regionale 9/2002 ed è stata, poi, modificata dalla LR n. 4/2004 e, da ultimo, dall'art. 52, comma 28, lett. b), della LR n. 1/2012.

In queste oscillazioni legislative, la nomina dei componenti dell'organo è stata espressione ora di una maggiore vicinanza all'Assemblea consiliare, ora all'opposto di una maggiore vicinanza alla Giunta regionale. Si tratta di oscillazioni che non rafforzano la indipendenza dell'organismo, che invece dovrebbe esserne caratteristica essenziale in quanto funzionale alla sua natura istituzionale di garanzia.

I presentatori di questa proposta di legge ritengono che la soluzione debba venire dalla corretta lettura delle funzioni dell'organismo. Poiché i CoReCom sono organismi di garanzia, la loro nomina deve vedere un ruolo centrale dell'organo costituzionale regionale che esercita funzioni di indirizzo e controllo sul potere esecutivo regionale, integrato dal giusto coinvolgimento del Presidente della Giunta.

Di qui la soluzione offerta dalla presente proposta di legge.

Art. 1

(Gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari, quali essenziali strumenti di raccordo tra il Consiglio regionale e i partiti e movimenti politici di cui sono espressione, sono associazioni non riconosciute di consiglieri regionali la cui costituzione avviene secondo le norme di organizzazione interna del Consiglio regionale.
2. Ai gruppi consiliari, in quanto soggetti necessari all'organizzazione dei lavori consiliari, sono assicurati i contributi per il loro funzionamento nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 2

(Corecom)

1. All'art. 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio Regionale nell'ambito di una terna designata, d'intesa fra loro, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale. Gli altri componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Il CO.RE.COM. elegge nel proprio seno un Vicepresidente."